

Cooperativa Della Rava e Della Fava s.c **ASTI - Piazza Porta Torino – 14-15**

REGOLAMENTO INTERNO **SOCI SOVVENTORI**

PREMESSA

L'articolo 17 dello statuto della cooperativa prevede la figura dei soci sovventori di cui all'art 4 della legge 31 gennaio 1992, n.59.

Questo regolamento viene redatto in conformità agli art. 18-19-20-21 dello statuto che sono specifici sulla figura dei soci sovventori.

ART. 1

Chi intende essere ammesso come socio sovventore dovrà presentare domanda scritta all'organo amministrativo indicando i dati previsti dall'art 6 dello statuto per i soci cooperatori e il numero di azioni che intende sottoscrivere .

ART. 2

Possono fare richiesta a diventare soci cooperatori sia persone fisiche che giuridiche.

ART. 3

Spetta all'organo amministrativo la delibera di accettazione delle domande di ammissione a socio sovventore che dovrà deliberare in tal senso entro 60 giorni dalla domanda.

ART. 4

Vieni istituito un libro soci sovventori la cui tenuta è compito dell'organo amministrativo.

ART. 5

L'organo amministrativo può proporre l'emissione di azioni di sovvenzione e l'importo complessivo all'assemblea dei soci nel numero che ritiene più opportuno.

ART. 6

L'assemblea soci è l'organo che decide o meno l'emissione delle azioni ed il termine ultimo entro il quale tali azioni dovranno essere sottoscritte, pena l'annullamento delle azioni rimaste inoperte.

ART. 7

L'assemblea soci decide in sede di emissione delle azioni di sovvenzione se includere o meno dal diritto di opzione i soci cooperatori e quindi la possibilità o meno dei soci cooperatori di sottoscrivere le azioni di sovvenzioni emesse.

ART. 8

Ai soci sovventori non cooperatori, spetta 1 voto assembleare. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare i limiti di legge, qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, si applica quanto previsto dall'art. 20 dello statuto sociale.

ART. 9

I conferimenti dei soci sovventori possono essere fatti sia in denaro che in natura, formano il Fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento aziendale sono rappresentati da azioni nominative trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa.

L'importo minimo sottoscrivibile è di 20 azioni da € 25 per un totale di € 500= (cinquecento).

ART. 10

I soci sovventori sono obbligati:

- 1) al versamento delle azioni sottoscritte da effettuarsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione, ovvero da diversa disposizione stabilita dal consiglio di amministrazione, per l'intero importo del valore nominale dei titoli sottoscritti;
- 2) all'osservanza dello Statuto sociale, del presente regolamento e delle delibere assembleari e di Consiglio di Amministrazione adottate e concernenti disposizioni relative ai soci sovventori.

ART. 11

Il capitale dei soci sovventori partecipa alla copertura di eventuali perdite solo dopo che sia stato utilizzato il capitale dei soci cooperatori.

ART. 12

In caso di liquidazione della società, le azioni dei soci sovventori saranno rimborsate prima delle azioni dei soci cooperatori.

ART. 13

All'organo amministrativo è assegnato il compito di svolgere tutti gli adempimenti necessari al fine del collocamento dei titoli emessi nel rispetto della legge, dello statuto sociale e delle deliberazioni assembleari

ART. 14

Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o a rimborsare le azioni dei soci sovventori nei limiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 2522 del C.C., nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La richiesta di vendita alla cooperativa delle azioni di socio sovventore deve avvenire, a pena di nullità, tramite raccomandata A/R o mail di Posta Elettronica Certificata indirizzata al Consiglio di Amministrazione, almeno tre mesi prima del termine di scadenza, in cui vengono indicati le generalità del richiedente ed il valore delle azioni di cui si chiede il riacquisto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la migliore gestione delle azioni dei soci sovventori in ordine all'emissione, all'eventuale riacquisto e alle procedure di sottoscrizione, nei limiti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e nell'interesse della cooperativa e dei soci.

ART. 15

La durata del conferimento di capitale sociale ha una durata minima di due anni dalla sua sottoscrizione e alla scadenza del termine minimo, qualora non venga chiesto il rimborso ai sensi dell'art. 14 del presente Regolamento, il termine di durata minimo viene tacitamente prorogato di ulteriori due anni.

Art 16

Ogni eventuale controversia tra la cooperativa ed i soci sovventori deve essere rimessa ad un collegio di arbitri come previsto dall'art 46 dello statuto sociale

ART. 17

Il presente regolamento è approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci in data 28 giugno 2012